

**COMUNE DI PAOLISI (BN)
(PROVINCIA DI BENEVENTO)**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE n. 66/2024 del 10 maggio 2024

Il Revisore dei Conti nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 6 luglio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, insediato in data 30 luglio 2021

ricevuto a mezzo PEC in data 08.04.2024 la richiesta di parere circa la proposta di giunta n. 37 del 8 aprile 2024 ad oggetto "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026" con riferimento al punto "allegato 5 che attiene al piano del fabbisogno (allegato 5 pp 77 e ss e punto 3.4 pagine da 28 a 34)"

PREMESSO CHE

1. Con atto n. 27 del 01.08.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Paolisi ha deliberato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7.6.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
3. - Con atto n. 43 del 28.12.2022, dichiarato immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Paolisi ha deliberato la dichiarazione di secondo dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;
4. - con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0190413 del 18.12.2023, prot. DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - prot. uscita 0190567 del 19.12.2023, notificato con nota della Prefettura di Benevento U.T.G. prot. Area II – prot. uscita 0103962 del 27.12.2023, è stata approvata la richiesta del Comune di Paolisi di accesso alle misure ex art. 268, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assegnando all'Ente il termine di giorni 60 dalla data di notifica del medesimo per la deliberazione degli atti concernenti l'attuazione delle misure di cui al medesimo;
5. - con atto n. 2 del 29.02.2024 il Consiglio Comunale ha preso atto delle misure di risanamento finanziario accordate al Comune di Paolisi;
6. - in data 11.04.2024 il Consiglio Comunale ha deliberato sul seguente punto "presa d'atto delle direttive della Corte dei Conti, atto di ritiro in autotutela della deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 28.12.2022";
7. l'Organo consiliare ha approvato con delibera n. 6 del 15 marzo 2024 la proposta di rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
8. l'Organo consiliare ha approvato con delibera N. 14 DEL 12.04.2024 il Bilancio di Previsione 2024-2026

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica

retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali organico;
- c. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

VISTO

In particolare, il Dm 25 luglio 2023 ha previsto al paragrafo 8.2) del PCA 4.1, che la Sezione Operativa del Dup deve contenere non più il piano dei fabbisogni di personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base a normativa vigente.

A seguito delle modifiche apportate dal Dm 25 luglio 2023, quindi si è formalmente traslata l'attività di controllo dell'organo di revisione degli enti locali sui Piani dei fabbisogni di personale dal Dup al Piao.

RILEVATO CHE:

- Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine, che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;

RICHIAMATI:

- il DUPS 2024-2026 approvato dal Consiglio Comunale
- il Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2024

PRESO ATTO CHE:

il D.L. n. 80/2021 all'art. 6 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), da predisporre secondo le indicazioni fornite con il D.M. n. 132/2022, pubblicato in G.U. n. 209 del 7/09/2022 ed in vigore dal 22/09/2022;

Accertato che per le amministrazioni vengono assorbiti una serie di adempimenti, individuati dal:

- D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, tra cui si evidenziano, in materia di personale:
- il Piano Triennale dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4 e 6, D.Lgs. n. 165/2001);
- il Piano della performance (art. 10, commi 1, lett. a), e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);
- il Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della L. n. 124/2015);
- i Piani di azioni positive (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006)

VISTA il Piano integrato di attività e organizzazione 2024 2026 ed in particolare la SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE 3.4 e l'ALLEGATO 5 relativi al PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 2026

PRESO ATTO CHE nella suddetta sottosezione ed allegato 5 vengono riportati:

- Vincoli alla spesa, conteggi ex art 1 comma 557 (contenimento della spesa pubblica);
- - calcolo facoltà assunzionali basate sul principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale (DL 34/2019);
- Il piano di occupazione per il triennio 2024-2026, *tenuto conto del turn over che porterà progressivamente nei prossimi due anni alla cessazione del rapporto di lavoro per 4 su 6 dipendenti dell'Ente, è così articolato*
- incidenza spesa di personale su spesa corrente;

PRESO ATTO CHE l'Ente evidenzia quanto segue: *“si segnala che le assunzioni programmate per il 2024, 2025 e per il 2026 avverranno nel rispetto della normativa vigente e, con specifico riferimento alle annualità 2025 e 2026, solo in conseguenza del turn over del personale attualmente in servizio, ferma restando la possibilità di redigere un nuovo e puntuale piano del fabbisogno del personale che tenga conto delle effettive esigenze dell'ente negli anni 2025 e 2026. L'ente, pertanto, si è riservato di iscrivere a bilancio gli importi discendenti dall'attuazione per tali ultime annualità solo in caso di avvenuta realizzazione dei collocamenti a riposo ad oggi ipotizzati. Quanto alla programmazione prevista per l'anno 2024 si evidenzia la necessità per il Comune di Paolisi di dotarsi di una figura professionale di polizia locale sia per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico sia per garantire maggiori entrate per l'Ente. Invero l'assunzione di un vigile urbano è indispensabile perché è in grado di assicurare l'effettivo controllo del territorio, anche attraverso verifiche sulle residenze e sugli abusi edilizi, oltre che la possibilità di incrementare le entrate per l'Ente derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Infatti il controllo del territorio è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il comune di Paolisi, inoltre, nel caso in cui ciò si renda necessario e nei limiti delineati dal legislatore e dalla giurisprudenza, si riserva di ricorrere all'utilizzo di strumenti contrattuali flessibili, come lo scavalco d'eccedenza secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557, l. 311/04.“*

PRESO ATTO CHE l'Ente:

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006

VISTO

- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale
- a tempo indeterminato, che prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato in coerenza con i piani - triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.. ...”;

- il decreto del 17.03.2020 in vigore dal 20 aprile 2020, applicativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019;

- la circolare del 08.06.2020 contenente le modalità applicative del disposto normativo in oggetto;

ACCERTATO CHE il Comune di PAOLISI (BN) dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € **19.375,26** al raggiungimento del primo valore soglia, secondo i seguenti calcoli

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020					
Abitanti	2007	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa 2020	
Anno Corrente	2024	27,60%	31,60%	%	€
				30,00%	141.184,28 €
Entrate correnti		FCDE	365.119,56 €		
Ultimo Rendiconto	1.548.554,51 €	Media - FCDE	1.129.118,16 €		
Penultimo rendiconto	1.348.657,18 €	Rapporto Spesa/Entrate		Incremento spesa 2020 - I FASCIA	
Terzultimo rendiconto	1.585.501,47 €	25,88%		%	€
				6,63%	19.375,26 €
Spesa del personale		Collocazione ente			
Ultimo rendiconto	292.261,35 €	Prima fascia			
Anno 2018	470.614,27 €				
Margini assunzionali		FCDE			
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa			
0,00 €		19.375,26 €			

Preso atto dei seguenti conteggi riportati a pag. 94 e ss del PIAO

VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO	27,60%
SPESA PERSONALE DA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO INCREMENTO MAX	292.261,35 €
DENOMINATORE	1.129.118,16 €

INCREMENTO MAX CONSENTITO PER RAGGIUNGIMENTO VALORE SOGLIA (DIFFERENZIALE ASSUNZIONALE FINO A RAGGIUNGIMENTO VALORE SOGLIA)	19.375,26 €
RAGGIUNGIMENTO VALORE SOGLIA TOTALE SPESA PERSONALE DEPURATA DELL'IRAP	311.636,61 €
TOTALE PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2024 DEPURATA DELL'IRAP E AL NETTO CONTRIBUTO FSOP	242.889,01 €
SIMULAZIONE EFFETTI PRESUNTI RINNOVO CCNL 2022/2024	7.447,04 €
CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA PRIMA ASSUNZIONI PROGRAMMATE E SIMULATE	61.300,56 €
SIMULAZIONE SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI PROGRAMMATE E SIMULATE	48.006,79 €
TOTALE PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP COMPRESIVA DELLE ASSUNZIONI PROGRAMMATE E SIMULATE	290.895,80 €
CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA DOPO ASSUNZIONI PROGRAMMATE E SIMULATE	13.293,77 €

Preso atto che il piano occupazionale per il triennio 2024-2026 è redatto tenendo conto del turn over che porterà progressivamente nei prossimi due anni alla cessazione del rapporto di lavoro per 4 su 6 dipendenti dell'Ente, ed è così articolato:

ANNO 2024	1 posto - profilo agente di p.m., area degli istruttori n. 0 differenziali CCNL 2019/2021 a tempo parziale 50% ed indeterminato da assegnare all'area vigilanza
	1 posto - profilo di istruttore amministrativo - contabile area degli istruttori n. 0 differenziali CCNL 2019/2021 a tempo parziale 50% ed indeterminato da assegnare all'area dei servizi finanziari
	1 posto - profilo di istruttore amministrativo, area degli istruttori n. 0 differenziali CCNL 2019/2021 a tempo parziale 50% ed indeterminato da assegnare all'area dei servizi anagrafe e stato civile
con specifico riferimento alle annualità 2025 e 2026 si procederà solo in conseguenza del turn over del personale attualmente in servizio, ferma restando la possibilità di redigere un nuovo e puntuale piano del fabbisogno del personale che tenga conto delle effettive esigenze dell'ente negli anni 2025 e 2026, iscrivendo la relativa spesa in bilancio	
ANNO 2025	1 posto - profilo ingegnere o architetto area dei funzionari ed elevata qualificazione n. 0 differenziali CCNL 2019/2021, a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area tecnica
	1 posto - profilo di istruttore amministrativo - contabile area degli istruttori n. 0 differenziali CCNL a

	tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area tecnica
	1 posto - profilo specialista contabile area dei funzionari ed elevata qualificazione n. 0 differenziali CCNL 2019/2021, a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area dei servizi finanziari
ANNO 2026	1 posto - profilo di istruttore amministrativo - contabile area degli istruttori n. 0 differenziali CCNL, a tempo pieno e indeterminato da assegnare, all'area del servizio tributi
	1 posto - profilo ingegnere o architetto area dei funzionari ed elevata qualificazione n. 0 differenziali CCNL 2019/2021, a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area tecnica

EVIDENZIATO che con parere espresso (con verbale n. 61/2024) sullo schema di bilancio di previsione 2024/2026, lo scrivente organo di revisione raccomandava, tra l'altro, *di monitorare costantemente la verifica degli equilibri di bilancio, al fine di assicurare che le spese di carattere ricorrente siano finanziate con entrate di carattere ricorrente, e provvedervi almeno trimestralmente e nel caso di rilevamento di squilibrio, intervenire immediatamente adottando i provvedimenti idonei al ripristino degli equilibri.*

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Per tutto quanto sopra espresso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 SOTTOSEZIONE 3.4 ed l'ALLEGATO 5 relativi al PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 2026 raccomandando, in considerazione del prevalente criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale:

- a) il monitoraggio costante sulla verifica degli equilibri di bilancio 2024/2026, al fine di assicurare che le spese di carattere ricorrente siano finanziate con entrate di carattere ricorrente, onde acclarare il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio in fase di attuazione;
- b) la verifica e l'**aggiornamento** delle capacità assunzionali (e conseguentemente delle azioni assunzionali programmate) tenuto conto dei dati contabili che saranno acclarati con il **conto consuntivo 2023** ad avvenuta approvazione da parte dell'organo consiliare, onde adeguare la programmazione delle assunzioni in modo compatibile con il dato aggiornato.

Mercogliano, 10 maggio 2024

Il Revisore Unico

Dott. Forgione Gianluca